6.	STUAZIONE GIURIDICA	2
6.1.	Situazione giuridica degli stranieri durante la procedura d'asilo	2
6.1.1.	Principi	2
6.1.2.	Cambiamento di Cantone durante la procedura d'asilo	2
6.1.3.	Permesso di dimora	3
6.1.4.	Libretto N	4
6.2.	Regolamento delle condizioni di residenza dopo la concessione dell'asilo	6
6.2.1.	Permesso di dimora	6
6.2.2.	Permesso di domicilio	6
6.2.3.	Cambiamento di Cantone per rifugiati con asilo	6
6.3.	L'ammissione provvisoria	6
6.3.1.	Principio	6
6.3.2.	Diritto di presentare la domanda	6
6.3.3.	Libretto F	7
6.3.4.	Cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente senza statuto rifugiato	
6.3.5.	Revoca e fine dell'ammissione provvisoria	9
6.3.6.	Rilascio di un permesso di dimora a uno straniero ammesso provvisoriamente	9
6.3.7.	Ammissione provvisoria di rifugiati	9
6.3.8.	Cambiamento di Cantone per rifugiati ammessi provvisoriamente	. 10
6.3.9.	Inclusione nell'ammissione provvisoria	.11
6.4.	Protezione provvisoria a persone da proteggere	. 13
6.5.	Allegati	.13

6. SITUAZIONE GIURIDICA

6.1. Situazione giuridica degli stranieri durante la procedura d'asilo

6.1.1. Principi¹

La Segretaria di Stato della migrazione (SEM) è competente per disciplinare il soggiorno di un richiedente l'asilo, eccezion fatta per quanto riguarda la competenza dei Cantoni di regolamentare, in materia di polizia degli stranieri, le condizioni di residenza dei richiedenti l'asilo, l'espulsione prevista dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101; cfr. anche l'art. 68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri; LStr; RS 142.20) nonché l'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del codice penale (CP; RS 311.0) oppure 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare (CPM; RS 321.0; cfr. parimenti l'art. 32 OAsi 1).

In linea di principio, il richiedente l'asilo che si trova in Svizzera può risiedere in un centro federale d'asilo (CFA) o nel Cantone cui è stato attribuito fino alla conclusione della procedura d'asilo (art. 42 i. r. con l'art. 27 cpv. 3 e 4 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo; LAsi; RS 142.31). Le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di rinvio passata in giudicato secondo l'articolo 31a LAsi sono sottoposte alle disposizioni della LStr (cfr. direttiva III / 2.2.3).

6.1.2. Cambiamento di Cantone durante la procedura d'asilo²


Durante la procedura d'asilo e dopo il passaggio in giudicato della decisione di attribuzione cantonale, il richiedente l'asilo può presentare in qualsiasi momento alla SEM una domanda di cambiamento di Cantone. Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l'unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l'asilo o altre persone.

La prassi della SEM si fonda sull'articolo 27 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con l'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311).

Se dopo una verifica preliminare della domanda di cambiamento di Cantone la SEM ritiene che sia dato un diritto garantito per legge all'unità della famiglia oppure una grave minaccia per il richiedente l'asilo o per altre persone, lo comunica ai Cantoni interessati nel quadro della procedura d'istruzione, chiedendo loro di pronunciarsi al riguardo. I Cantoni hanno così la possibilità di completare i fatti rilevanti con altri fatti sinora ignoti alla SEM. L'approvazione dei Cantoni in questo contesto non costituisce un presupposto per l'approvazione della richiesta da parte della SEM, ovvero il rifiuto cantonale a questo stadio non è giuridicamente rilevante per la futura decisione.

Se dopo la verifica preliminare della domanda di cambiamento di Cantone emerge l'assenza di un diritto garantito per legge all'unità della famiglia o di una grave minaccia per il richiedente l'asilo o per altre persone, il cambiamento può essere autorizzato unicamente con il consenso di entrambi i Cantoni interessati. In linea di massima, i Cantoni non sono tenuti a motivare nei

² Nuovo testo giusta la modifica del 15.10.2015



¹ Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014

riguardi della SEM o del richiedente la loro approvazione o il loro rifiuto del cambiamento di Cantone. Nel quadro della procedura d'istruzione, i Cantoni interessati sono invitati per scritto a esprimere entro un dato termine il loro eventuale consenso al cambiamento di Cantone. In caso di mancata risposta entro il termine prescritto da parte del Cantone in cui il richiedente desidera trasferirsi, si considera che detto Cantone si oppone al cambiamento, il quale viene pertanto rifiutato.

Questa regolamentazione si applica ai richiedenti fino al termine della procedura d'asilo ordinaria.

In linea di massima, le persone nei cui confronti è stato pronunciato l'allontanamento e cui la SEM ha assegnato un termine di partenza a conclusione della procedura d'asilo ordinaria sono escluse dal cambiamento di Cantone. Occorre tuttavia considerare la giurisprudenza della Corte EDU (vedi sentenze del 31 luglio 2010 nella causa Agraw, n. di ricorso 3295/06 e nella causa Mengesha Kimfe, n. di ricorso 24405/05).

6.1.3. Permesso di dimora

6.1.3.1. Principi

Il richiedente l'asilo ha diritto di inoltrare una domanda di permesso di dimora alle autorità cantonali unicamente se la legge o la giurisprudenza lo consentono. Per esempio, può presentare la domanda una persona straniera coniugata o che dispone di un contratto di unione domestica registrata con un cittadino svizzero o con uno straniero a beneficio di un permesso di domicilio. I richiedenti l'asilo per i quali la decisione di allontanamento è esecutiva devono lasciare il territorio svizzero. Se la domanda per un permesso di dimora è inoltrata dopo la partenza dalla Svizzera, l'interessato deve di regola attendere la decisione all'estero (cfr. art. 14 cpv. 1 LAsi).


Le procedure pendenti avviate in vista del rilascio di un permesso di dimora sono annullate dalla presentazione di una domanda d'asilo. Tuttavia, il permesso di dimora già accordato conserva la sua validità e può essere prolungato conformemente alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri (cfr. art. 14 cpv. 5 e 6 LAsi).

6.1.3.2. Permesso di dimora durante e dopo la procedura d'asilo per i casi di rigore grave (art. 14 cpv. 2 LAsi)³

Un Cantone può, dopo l'approvazione della SEM, rilasciare un permesso di dimora a una persona che gli è stata attribuita conformemente alla legge sull'asilo se quest'ultima risiede in Svizzera da almeno cinque anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'asilo. Inoltre, per essere riconosciuto come grave caso di rigore, il luogo di domicilio deve essere sempre stato noto alle autorità di polizia degli stranieri e l'integrazione in Svizzera di rilievo e se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 LStr.

Il riconoscimento di un caso di rigore implica che lo straniero si trovi in una situazione di rigore personale grave. In effetti, le sue condizioni di vita e d'esistenza devono essere precarie rispetto a quelle della media degli stranieri, e il rifiuto di un permesso di dimora deve comportare delle conseguenze gravi per la persona interessata. Va inoltre esaminato se si può ragionevolmente esigere che sul piano personale, economico e sociale, lo straniero ritorni nel suo paese d'origine per rimanervi. Per questa ragione, la sua situazione futura deve essere paragonata alla sua

³ Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014



situazione in Svizzera. Tuttavia, la regolamentazione riguardante i casi di rigore non ha lo scopo di proteggere lo straniero dalla guerra, dalle aggressioni di uno Stato o da situazioni analoghe che rendono l'esecuzione dell'allontanamento non ammissibile, non esigibile o impossibile. In questi casi, bisogna esaminare la possibilità di pronunciare un'ammissione provvisoria.

Un permesso di dimora può essere concesso unicamente a chi collabora con le autorità. Per questo motivo, si può esigere dallo straniero che la sua identità sia conosciuta. I criteri previsti dall'art. 31 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) sono presi in particolare considerazione per l'esame dell'esistenza di un caso di rigore. Questi criteri sono:

- integrazione sociale (lingua, volontà di esercitare un'attività lavorativa, di acquisire una formazione, partecipazione a delle associazioni),
- rispetto dell'ordine giuridico (comportamento irreprensibile, buona reputazione, nessuna condanna penale grave o ripetuta),
- scolarizzazione dei figli (periodo, durata, prestazioni, comportamento),
- durata del soggiorno,
- stato di salute,
- possibilità di reintegrazione nello Stato di provenienza

Al momento dell'esame di un caso grave di rigore, bisogna tenere conto in modo particolare dell'età delle persone, del loro stato di salute o del divieto di lavorare pronunciato in conformità all'articolo 43 LAsi (cfr. art. 31 cpv. 5 OASA).

I membri maggiorenni di una famiglia inclusi nella domanda devono adempiere in modo individuale alle condizioni poste dall'articolo 14 capoverso 2 LAsi. Se ciò non è il caso, il permesso di dimora può essere rilasciato eccezionalmente soltanto alle persone che adempiono i presupposti.

Cfr. Istruzioni I / 5.6.3


6.1.3.3. Procedura⁴

Se un Cantone intende rilasciare un permesso di dimora a uno straniero, lo deve segnalare immediatamente alla SEM, Divisione Ammissione Dimora. Il Cantone deve utilizzare l'apposito formulario, allegato alla presente direttiva (allegato 1 della direttiva III / 6.1.3.3). Lo straniero ha qualità di parte solo nell'ambito della procedura d'approvazione presso la SEM.

6.1.4. Libretto N⁵

Secondo l'articolo 71a capoverso 1 lettera b OASA, il richiedente l'asilo ottiene un permesso specifico relativo al suo statuto particolare per la durata della procedura d'asilo (permesso N). In virtù dell'articolo 71b capoverso 1 lettera c OASA, il Cantone rilascia ai richiedenti l'asilo una carta di soggiorno non biometrica secondo le direttive della SEM. Può trattarsi di una carta senza elementi biometrici oppure di un permesso in forma cartacea (stato: 1° novembre 2018; art. 71b cpv. 3 OASA). Attualmente il permesso N è rilasciato in forma cartacea (cfr. istruzioni

⁵ Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014



⁴ Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014

Il libretto N è stabilito dalle autorità cantonali competenti per mezzo del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Le autorità cantonali registrano l'indirizzo durante il soggiorno, in caso di necessità, l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa, e la durata della validità del libretto N.

Quando gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio valido presentano una domanda d'asilo, conservano il permesso e non viene rilasciato nessun libretto N. I documenti di viaggio e d'identità sono depositati nell'incarto relativo alla domanda d'asilo all'attenzione della SEM. I permessi di dimora accordati restano validi e possono essere prolungati conformemente alle disposizioni LAsi (cfr. art. 14 cpv. 6 LAsi). Nel caso in cui un permesso di dimora non è prolungato, è possibile stabilire un libretto N.

Il libretto N è stabilito per una durata iniziale di sei mesi. Se allo scadere di questo periodo la procedura d'asilo non è ancora definitivamente conclusa, l'autorità cantonale prolunga ogni volta la durata della validità del libretto di sei mesi al massimo. È attualmente in fase di verifica la possibilità di prolungare di 12 mesi la durata della validità del libretto. Dopo il passaggio in giudicato del rifiuto della domanda d'asilo con l'ordine d'eseguire l'allontanamento, l'autorità cantonale ritira il libretto N in possesso dello straniero e non ne rilascia uno nuovo. Il ritiro del libretto N avviene in cambio dei documenti di legittimazione e dei documenti di viaggio forniti dalle autorità federali. Quando al termine della procedura d'asilo sono accordati un permesso di dimora, un'ammissione provvisoria o una protezione provvisoria, l'autorità cantonale consegna allo straniero rispettivamente un libretto B, F o S in cambio del libretto N, che viene ritirato.

Dato che il libretto N non consente allo straniero di varcare la frontiera, in linea di principio non è autorizzata una nuova entrata agli stranieri che vogliono entrare in Svizzera e che presentano, come unico documento, un libretto N; a meno che la persona interessata entri in provenienza da uno Stato Dublino e la Svizzera sia in ogni caso competente per il trattamento della domanda d'asilo in virtù dei pertinenti criteri (p. es. procedura d'asilo pendente in Svizzera). L'eventuale riammissione in Svizzera di queste persone su domanda dello Stato limitrofo interessato è retta dagli accordi di riammissione in vigore. Il libretto N deve essere ritirato al momento in cui è rifiutato il ritorno in Svizzera; il ritiro è notificato alla SEM e all'autorità di migrazione del Cantone di residenza dello straniero per mezzo del rapporto di controllo alla frontiera, e il documento è consegnato all'autorità cantonale di migrazione.

Quando uno straniero lascia la Svizzera in possesso di un libretto N e non dispone di un passaporto per stranieri, il libretto N deve essere ritirato. La SEM e l'autorità di migrazione del Cantone di residenza dello straniero sono informati del ritiro mediante il rapporto di controllo alla frontiera, e il libretto è consegnato all'autorità di migrazione cantonale.

6.2. Regolamento delle condizioni di residenza dopo la concessione dell'asilo

6.2.1. Permesso di dimora

Il Cantone nel quale risiede legalmente una persona a cui è stato accordato l'asilo è tenuto a regolare le condizioni di soggiorno accordando un permesso di dimora (art. 60 cpv. 1 LAsi e art. 41 OAsi 1). A questo scopo la SEM invita la persona interessata a presentarsi presso l'autorità di polizia degli stranieri del luogo di domicilio. L'autorità cantonale riceve una copia della decisione di concessione dell'asilo.

6.2.2. Permesso di domicilio⁶

Anche per le persone cui è stato concesso l'asilo, il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStr (art. 60 cpv. 2 LAsi). Cfr. istruzioni I / 3.5.4.2.

6.2.3. Cambiamento di Cantone per rifugiati con asilo

I rifugiati con asilo hanno diritto al permesso di soggiorno, pertanto il cambiamento di Cantone è retto, nel loro caso, dalle disposizioni generali del diritto in materia di stranieri.

6.3. L'ammissione provvisoria

6.3.1. Principio


L'ammissione provvisoria è una misura a cui si fa ricorso quando l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, non ammissibile o quando non può essere ragionevolmente pretesa (art. 44 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 83 cpv. 1 LStr). La SEM ha la competenza di ordinare questa misura, sia che riguardi uno straniero o un richiedente l'asilo allontanato. Per ordinare l'ammissione provvisoria è in ogni caso necessario disporre di una decisione di rinvio dalla Svizzera. Gli effetti giuridici dell'ammissione provvisoria entrano in vigore a partire dalla decisione di prima istanza (allegato 3 della direttiva III / 6.3).

6.3.2. Diritto di presentare la domanda

6.3.2.1. Allontanamenti fondati sul diritto concernente gli stranieri

Se una decisione di allontanamento passata in giudicato non può essere eseguita, l'autorità cantonale di polizia degli stranieri può chiedere alla SEM di ordinare l'ammissione provvisoria dello straniero interessato (cfr. art. 83 cpv. 6 LStr). La domanda deve basarsi sul fatto che l'esecuzione del rinvio non è ammissibile, esigibile o tecnicamente possibile, fornendo le prove necessarie. Lo straniero oggetto di una decisione di rinvio non ha il diritto di presentare la domanda. La SEM verifica in seguito se l'esecuzione del rinvio è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

⁶ Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014



6.3.2.2. Allontanamenti fondati sul diritto concernente l'asilo

Nell'ambito della procedura d'asilo, la SEM esamina d'ufficio se l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e tecnicamente possibile.

L'autorità cantonale abilitata a formulare una domanda può proporre di pronunciare un'ammissione provvisoria dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente l'asilo, solo quando non è possibile eseguire il rinvio per motivi tecnici, e questo sebbene l'obbligo di collaborare sia stato rispettato (in particolare per quanto riguarda l'ottenimento dei documenti di viaggio (cfr. art. 46 cpv. 2 LAsi).

6.3.3. Libretto F⁷


Secondo l'articolo 71a capoverso 1 lettera c OASA, la persona ammessa provvisoriamente ottiene un permesso specifico relativo al suo statuto particolare fino alla revoca dell'ammissione provvisoria (permesso F). In virtù dell'articolo 71b capoverso 1 lettera b OASA, il Cantone rilascia alle persone ammesse provvisoriamente una carta di soggiorno non biometrica secondo le direttive della SEM. Può trattarsi di una carta senza elementi biometrici oppure di un permesso in forma cartacea (art. 71b cpv. 3 OASA). Attualmente il permesso F è rilasciato in forma cartacea (cfr. istruzione I / 3.1.7 relativa alla questione dei permessi di soggiorno nel suo insieme). Come per il libretto N, anche per il libretto F si prevede di passare al formato carta di credito.

La SEM può ordinare l'ammissione provvisoria per una durata massima di dodici mesi. Le autorità cantonali rilasciano alla persona straniera un libretto F in cui figurano l'indirizzo durante il soggiorno, la durata della validità e l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa. È compito delle autorità cantonali registrare eventuali modifiche di questi dati. L'articolo 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr; RS 142.209), salvo il capoverso 1 lettera h (proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente), non si applica ai permessi F (stranieri ammessi provvisoriamente), N (richiedenti l'asilo) e S (persone bisognose di protezione). Il libretto F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento di legittimazione. Non è un documento di viaggio che autorizza a varcare la frontiera e non costituisce una prova formale dell'identità del suo titolare poiché i dati personali sono talvolta fondati sulle sole indicazioni dello straniero. Dalla durata di validità del libretto F non può essere desunto un diritto di residenza giacché il diritto di risiedere in Svizzera può prendere fine prima della scadenza del libretto.

Il libretto F è stabilito dalle autorità cantonali competenti per mezzo di SIMIC. Le autorità cantonali registrano l'indirizzo durante il soggiorno e, in caso di necessità, l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa.

Non appena l'esecuzione dell'allontanamento appare di nuovo possibile, le autorità cantonali competenti sono incaricate di informarne la SEM. In assenza d'indizi in tal senso, l'ammissione provvisoria è generalmente prolungata per dodici mesi. Attualmente, nell'ambito della revisione dell'OASA, è in fase di verifica la possibilità di prolungare la durata della validità del libretto da uno a tre anni. L'importo massimo dell'emolumento cantonale prelevato per la proroga della carta di soggiorno per persone ammesse provvisoriamente è fissato a 40 franchi (art. 8 cpv. 1 lett. h OEmol-LStr). Lo straniero è tenuto a presentare spontaneamente il suo libretto F due settimane prima della scadenza della validità per proroga (art. 20 cpv. 4^{bis} dell'ordinanza concernente

⁷ Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014



l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE; RS 142.281). Quando l'autorità cantonale non è disposta a prolungare l'ammissione provvisoria, ne domanda la revoca alla SEM precisandone i motivi. Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso (art. 20 cpv. 1 OEAE). Se questi documenti non sono già stati consegnati alla SEM, è compito delle autorità cantonali entrarne in possesso e trasmetterli alla Segretaria di Stato della migrazione.

Il libretto F per stranieri non abilita la persona ammessa provvisoriamente a intraprendere viaggi in altri paesi. Se la domanda è fondata, la SEM può eccezionalmente apporre un visto di ritorno nel passaporto nazionale della persona ammessa provvisoriamente o, per le persone sprovviste di documenti di viaggio, rilasciare un passaporto per stranieri (cfr. art. 4 e 7 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri; ODV; RS 143.5).

I rifugiati ammessi provvisoriamente hanno diritto a un titolo di viaggio per rifugiati conformemente alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione sui rifugiati; RS 0.142.30).

Dato che il libretto F non consente allo straniero di varcare la frontiera, in linea di principio non è autorizzata una nuova entrata agli stranieri che vogliono entrare in Svizzera e che presentano, come solo documento d'identità, un libretto F. L'eventuale riammissione in Svizzera di queste persone su domanda dello Stato limitrofo è retta dagli accordi di riammissione in vigore. Il libretto F deve essere ritirato al momento in cui è rifiutato il ritorno in Svizzera; il ritiro è notificato alla SEM e all'autorità di migrazione del Cantone di residenza dello straniero per mezzo del rapporto di controllo alla frontiera, e il documento è consegnato all'autorità cantonale di migrazione. Quando uno straniero lascia la Svizzera in possesso di un libretto F e non dispone di un visto di ritorno nel passaporto nazionale oppure di un passaporto per stranieri, il libretto F deve essere ritirato. La SEM e l'autorità di migrazione del Cantone di residenza dello straniero ne sono informati mediante il rapporto di controllo alla frontiera, e il libretto è consegnato all'autorità di migrazione cantonale.

6.3.4. Cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente senza statuto di rifugiato

Anche nel caso delle persone ammesse provvisoriamente il cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l'unità della famiglia o se vi è grave minaccia per la persona ammessa provvisoriamente o altre persone.

Per esaminare la domanda di cambiamento di Cantone, la SEM si fonda sull'articolo 85 capoversi 3 e 4 LStr in combinato disposto con l'articolo 21 OEAE e con l'articolo 22 capoverso 2 OAsi 1. L'articolo 27 LAsi si applica per analogia.

Se dopo una verifica preliminare della domanda di cambiamento di Cantone la SEM ritiene che sia dato un diritto garantito per legge all'unità della famiglia oppure una grave minaccia per la persona ammessa provvisoriamente o per altre persone, lo comunica ai Cantoni interessati nel quadro della procedura d'istruzione, chiedendo loro di pronunciarsi al riguardo. I Cantoni hanno così la possibilità di completare i fatti rilevanti con altri fatti sinora ignoti alla SEM. L'approvazione dei Cantoni in questo contesto non costituisce un presupposto per l'approvazione della richiesta da parte della SEM, ovvero il rifiuto cantonale a questo stadio non è giuridicamente rilevante per la futura decisione.

Se dopo la verifica preliminare della domanda di cambiamento di Cantone emerge l'assenza di un diritto garantito per legge all'unità della famiglia o di una grave minaccia per la persona ammessa provvisoriamente o per altre persone, conformemente all'articolo 22 capoverso 2 OAsi 1 il cambiamento può essere autorizzato unicamente con il consenso di entrambi i Cantoni interessati. In linea di massima, i Cantoni non sono tenuti a motivare nei riguardi della SEM o del richiedente la loro approvazione o il loro rifiuto del cambiamento di Cantone. Nel quadro della procedura d'istruzione, i Cantoni interessati sono invitati per scritto a esprimere entro un dato termine il loro eventuale consenso al cambiamento di Cantone. In caso di mancata risposta entro il termine prescritto da parte del Cantone in cui il richiedente desidera trasferirsi, si considera che detto Cantone si oppone al cambiamento, il quale viene pertanto rifiutato.

6.3.5. Revoca e fine dell'ammissione provvisoria

Una volta che l'interessato è stato sentito, la SEM può revocare in qualsiasi momento l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e tecnicamente possibile. In caso di revoca dell'ammissione provvisoria, è necessario soppesare gli interessi in presenza. Occorre quindi effettuare una ponderazione tra l'interesse privato della persona interessata a poter rimanere in Svizzera e l'interesse pubblico all'esecuzione dell'allontanamento (art. 96 LStrl; sentenza TAF E-3822/2019 del 28 ottobre 2020). Le autorità cantonali possono segnalare in ogni momento degli elementi che potrebbero determinare la revoca dell'ammissione provvisoria. Una volta revocata l'ammissione provvisoria, la Segretaria di Stato fissa un termine di partenza appropriato per quanto non sia ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento (art. 26 cpv. 3 OEAE). Il termine di partenza è calcolato conformemente alla Direttiva III / 2.2.

L'ammissione provvisoria si estingue quando l'interessato lascia definitivamente la Svizzera (art. 26a OEAE), soggiorna oltre due mesi all'estero senza permesso o ottiene un permesso di soggiorno (art. 84 cpv. 4 LStr). Si estingue parimenti con il passaggio in giudicato di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP oppure 49a o 49a^{bis} CPM (art. 83 cpv. 9 LStr).

Dopo il passaggio in giudicato della revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità cantonale ritira il libretto F in possesso dello straniero senza rilasciarne uno nuovo. Il ritiro del libretto F avviene in cambio dei documenti d'identità e di viaggio forniti dalle autorità federali. Quando un permesso di dimora è accordato a uno straniero ammesso provvisoriamente, l'autorità cantonale gli consegna un libretto B in cambio del libretto F, che gli viene ritirato.

6.3.6. Rilascio di un permesso di dimora a uno straniero ammesso provvisoriamente

Cfr. istruzioni I / 5.6.10

Tutte le richieste devono essere indirizzate alla SEM Divisione Ammissione Dimora, mediante il formulario allegato 1 della direttiva III / 6.1.3.3.

6.3.7. Ammissione provvisoria di rifugiati

I richiedenti l'asilo che adempiono le condizioni previste dall'articolo 3 LAsi, a cui la Svizzera non può concedere l'asilo, ma cui viene riconosciuta la qualità di rifugiato, possono essere ammessi provvisoriamente come rifugiati se è allo stesso tempo inammissibile e impossibile proseguire il viaggio verso uno Stato terzo esente da persecuzioni e se non lo si può esigere da

loro.

Tuttavia, i rifugiati ammessi provvisoriamente possono avvalersi unicamente dei diritti conferiti loro dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati. Dato che la Convenzione non accorda nessun privilegio in materia di soggiorno, sotto quest'aspetto i rifugiati ammessi provvisoriamente sono equiparati agli altri stranieri ammessi provvisoriamente.

Il libretto F è rilasciato dalle autorità cantonali competenti sulla base di SIMIC dopo la decisione di prima istanza alle persone che, dopo essere state ammesse provvisoriamente con la qualità di rifugiato al termine della procedura di prima istanza, inoltrano un ricorso contro il rigetto della domanda d'asilo presso il Tribunale amministrativo federale (TAF). Indipendentemente dal tipo di permesso, il riconoscimento della qualità di rifugiato passa in giudicato al momento della notificazione della decisione di prima istanza, e queste persone beneficiano allora della protezione della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Su domanda, la SEM fornisce un attestato concernente la qualità di rifugiato.

6.3.8. Cambiamento di Cantone per rifugiati ammessi provvisoriamente


Come i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente senza statuto di rifugiato, anche i rifugiati ammessi provvisoriamente possono invocare il diritto all'unità della famiglia o una grave minaccia per se stessi o per altre persone per motivare una domanda di cambiamento di Cantone.

Accanto a queste costellazioni, per le quali è dato un diritto garantito per legge, i rifugiati ammessi provvisoriamente godono, conformemente alla decisione di principio del Tribunale amministrativo federale DTAF-2012/2), di un diritto al cambiamento di Cantone della medesima entità di quello spettante alle persone con permesso di domicilio (art. 37 cpv. 3 LStrl). Queste ultime hanno diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca conformemente all'articolo 63 LStrl.

Se dopo una verifica preliminare della domanda di cambiamento di Cantone la SEM ritiene che sia dato un diritto garantito per legge all'unità della famiglia oppure una grave minaccia per il rifugiato ammesso provvisoriamente o per altre persone, lo comunica ai Cantoni interessati nel quadro della procedura d'istruzione, chiedendo loro di pronunciarsi al riguardo. I Cantoni hanno così la possibilità di completare i fatti rilevanti con altri fatti sinora ignoti alla SEM. L'approvazione dei Cantoni in questo contesto non costituisce un presupposto per l'approvazione della richiesta da parte della SEM, ovvero il rifiuto cantonale a questo stadio non è giuridicamente rilevante per la futura decisione.

Se dopo la verifica preliminare della domanda di cambiamento di Cantone emerge l'assenza di un diritto garantito per legge all'unità della famiglia o di una grave minaccia per il rifugiato ammesso provvisoriamente o per altre persone, occorre esaminare se sia dato un diritto al cambiamento di Cantone in virtù della qualità di rifugiato. Nel quadro della procedura d'istruzione, il Cantone in cui il richiedente desidera trasferirsi è invitato per scritto a pronunciarsi entro un dato termine in merito al sussistere di eventuali motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStrl. Per stabilirlo, il Cantone di destinazione si mette in contatto con le autorità competenti del Cantone di residenza attuale e, all'occorrenza, chiede di consultare gli atti in possesso di tale Cantone. In caso di mancata risposta entro il termine prescritto da parte del Cantone in cui il richiedente desidera trasferirsi, si considera che non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStrl e il cambiamento di Cantone è pertanto approvato.

Se dopo la verifica preliminare della domanda di cambiamento di Cantone emerge l'assenza di



un diritto garantito per legge all'unità della famiglia o di una grave minaccia per il rifugiato ammesso provvisoriamente o per altre persone e se inoltre sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStrl, il cambiamento può essere autorizzato unicamente con il consenso di entrambi i Cantoni interessati. In linea di massima, i Cantoni non sono tenuti a motivare nei riguardi della SEM o del richiedente la loro approvazione o il loro rifiuto del cambiamento di Cantone. Nel quadro della procedura d'istruzione, i Cantoni interessati sono invitati per scritto a esprimere entro un dato termine il loro eventuale consenso al cambiamento di Cantone. In caso di mancata risposta entro il termine prescritto da parte del Cantone in cui il richiedente desidera trasferirsi, si considera che detto Cantone si oppone al cambiamento, il quale viene pertanto rifiutato.

6.3.9. Inclusione nell'ammissione provvisoria

6.3.9.1. Presupposti

Secondo l'articolo 85 capoverso 7 LStrl i coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- coabitano con esse;
- è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- la famiglia non dipende dall'aiuto sociale;
- sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o sono iscritte a un'offerta di promozione linguistica (quest'obbligo non vincola i figli non coniugati minori di 18 anni); e
- lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC (RS 831.30) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Con la sentenza di principio nella causa M.A. c. Danimarca del 9 luglio 2021, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha concluso che l'applicazione di un termine d'attesa rigoroso di tre anni per il ricongiungimento familiare di stranieri senza esame del caso specifico concreto non è compatibile con l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Un simile periodo d'attesa non deve superare due anni.

Nella sua sentenza di principio F-2739/2022 del 24 novembre 2022, il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato sul termine d'attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente fondandosi sulla sentenza della Corte EDU. D'ora in poi la domanda di ricongiungimento familiare dev'essere esaminata caso per caso e in modo circostanziato già sei mesi prima dello scadere del termine d'attesa di due anni a decorrere dalla decisione d'ammissione provvisoria.

L'esame nell'ottica dell'articolo 8 CEDU deve tenere conto in particolare degli elementi seguenti:

- esistenza della vita familiare in Svizzera prima della decisione d'ammissione provvisoria,
- presenza di ostacoli insormontabili per il proseguimento della vita familiare nello Stato d'origine o in uno Stato terzo,
- grado d'integrazione del richiedente e suoi legami con la Svizzera,

- bene del minore (occorre tenere debito conto degli interessi dei minori).
- Se in un caso specifico il riferimento al termine d'attesa ancora in corso non è conforme al principio di proporzionalità è possibile autorizzare il ricongiungimento familiare prima dello scadere del termine d'attesa legale.

Dopo lo scadere del termine d'attesa le domande d'inclusione nell'ammissione provvisoria devono essere presentate entro il periodo di cinque anni (risp. 12 mesi se si tratta di includere figli maggiori di 12 anni) accordato dalla legge per il ricongiungimento (art. 74 cpv. 3 OASA). Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari (art. 74 cpv. 4 OASA). Secondo il diritto applicabile, chi presenta una domanda già dopo un termine d'attesa di due anni ha sei anni di tempo per farsi raggiungere dai familiari. I termini vigenti per quanto riguarda il ricongiungimento vengono mantenuti in ragione del rimando nell'articolo 74 capoverso 3 OASA all'articolo 85 capoverso 7 LStrl.

Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente (art. 74 cpv. 5 OASA).

6.3.9.2. Presentazione di una domanda

La domanda di includere familiari nell'ammissione provvisoria va presentata alla competente autorità cantonale della migrazione (art. 74 cpv. 1 OASA). Non ha importanza se la persona per la quale è richiesto il ricongiungimento risieda all'estero (v. n. 9.3.9.3.) o si trovi già in Svizzera (v. n. 9.3.9.4); cfr. a questo proposito DTAF 2017 VII/8.

L'autorità cantonale della migrazione è tenuta a ricevere le domande di ricongiungimento familiare presentate e a comunicare senza indugio l'avvenuto deposito alla SEM quale «Notifica della domanda» (allegato 2 dell'istruzione III / 6.3.9. – parte I). Infine l'autorità cantonale della migrazione verifica se sono date le condizioni legali per il ricongiungimento familiare (art. 74 cpv. 2 OASA) e trasmette il suo parere alla SEM entro due mesi tramite l'apposito formulario (allegato 2 alla direttiva III / 6.3.9 – parte II).

6.3.9.3. Procedura nel caso in cui la/e persona/e oggetto della domanda di ricongiungimento si trova(no) all'estero

Se sono date le condizioni per il ricongiungimento familiare e l'inclusione nell'ammissione provvisoria, la SEM rilascia un'autorizzazione d'entrata alla/e persona/e per cui è richiesto il ricongiungimento familiare.

Dopo l'entrata in Svizzera, i parenti di persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato si annunciano presso l'autorità cantonale della migrazione competente. Quest'ultima trasmette alla SEM i documenti di viaggio e d'identità ritirati e notifica l'avvenuta entrata. La SEM dispone allora l'inclusione nell'ammissione provvisoria.

Dopo l'entrata i familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente si annunciano in un CFA in vista dell'esame dei motivi d'asilo propri, risp. dell'inclusione nella qualità di rifugiato conformemente all'articolo 51 capoverso 1 LAsi (cfr. art. 37 OAsi 1). Se non fa valere motivi d'asilo propri e non intende chiedere l'inclusione nella qualità di rifugiato della persona che raggiunge in Svizzera, la persona appena entrata si annuncia direttamente all'autorità cantonale della migrazione. La SEM la include nell'ammissione provvisoria del congiunto ma non nella sua qualità di rifugiato, né le riconosce la qualità di rifugiato.

6.3.9.4. Procedura nel caso in cui la/e persona/e oggetto della domanda di ricongiungimento si trova(no) in Svizzera

Se la persona da includere nell'ammissione provvisoria risiede illegalmente in Svizzera, l'autorità cantonale non pronuncia il suo allontanamento prima del termine della procedura. Se è già stato pronunciato l'allontanamento secondo il diritto in materia di stranieri o d'asilo, l'autorità cantonale deve sospendere in via temporanea l'esecuzione del provvedimento per la durata della procedura.

Anche in questa configurazione, per prima cosa l'autorità cantonale della migrazione notifica senza indugio alla SEM l'avvenuto deposito della domanda tramite l'apposito formulario «Notifica della domanda» (v. n. 6.3.9.2.). Se la persona che chiede il ricongiungimento familiare ha la qualità di rifugiato, l'autorità cantonale della migrazione spiega agli interessati il contenuto del formulario «Dichiarazione in merito all'art. 51 cpv. 1 LAsi» (allegato 2 alla direttiva III / 6.3.9. – parte III) e inoltra lo stesso alla SEM unitamente alla notifica della domanda (allegato 2 alla direttiva III / 6.3.9 – parte I).

Se gli interessati chiedono l'inclusione nella qualità di rifugiato secondo l'articolo 51 capoverso 1 LAsi o fanno valere motivi d'asilo propri, in un primo tempo l'autorità cantonale della migrazione non adotta nessuna misura istruttoria per accertare i prerequisiti di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStrl. In questo caso la SEM esamina dapprima la domanda secondo l'articolo 51 capoverso 1 LAsi risp. la domanda d'asilo e una volta terminato l'esame informa l'autorità cantonale della migrazione in merito al proseguo o meno della procedura secondo l'articolo 85 capoverso 7 LStrl. In caso affermativo l'autorità cantonale della migrazione inoltra alla SEM il proprio parere in merito alle condizioni legali per l'inclusione nell'ammissione provvisoria (art. 74 cpv. 2 OASA) tramite l'apposito formulario (v. n. 6.3.9.2).

Se sono date le condizioni per l'inclusione nell'ammissione provvisoria, l'interessato viene incluso nell'ammissione provvisoria del suo congiunto.

6.4. Protezione provvisoria a persone da proteggere

Le disposizioni riguardanti la protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone da proteggere sono menzionate nel capitolo 4 della LAsi e nel capitolo 4 dell'OAsi 1.

Quando la protezione provvisoria è accordata a un gruppo determinato di persone da proteggere, la SEM redige una circolare a questo proposito.

6.5. Allegati

Allegato 1 della direttiva III / 6.1.3.3

Formulario di domanda di riconoscimento dell'esistenza di un grave caso di rigore

Allegato 2 della direttiva III / 6.3.9

Formulario 1 Notifica della domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria secondo l'art. 85 cpv. 7 LStrl

Formulario 2 Trasmissione della domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria secondo l'art. 85 cpv. 7 LStrl

Formulario 3 Domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria in quanto rifugiato

